

Interventi per favorire lo sviluppo industriale.

Art. 4

(3)(4)

Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria per il tramite di aziende od istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuino operazioni di locazione finanziaria o per il tramite della Friulia - Lis SpA entro i sei mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria.

(1)(2)

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti atti:

- a) copia del contratto di locazione;
- b) copia della fattura di acquisto dei macchinari e/ o delle attrezzature debitamente autenticata.

Sull' ammissione delle domande a contributo sarà previamente sentito il comitato tecnico - consultivo di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.

Note:

1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 12 bis, secondo comma, L. R. 28/1976

2 Primo comma sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 109, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

4 Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia della modifica previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.